

ASSOCIAZIONE Cer SO.CER

ESTRATTO REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 1 – Finalità del Regolamento

1.1 Il presente Regolamento (d'ora in poi "Regolamento"), nel rispetto di quanto previsto dello Statuto della CER SO.CER – Comunità Energetica Rinnovabile della Provincia di Sondrio (d'ora in poi anche solo "Associazione"), disciplina la vita sociale dell'Associazione Riconosciuta denominata "CER SO.CER", oltre agli scopi specifici dell'Associazione già indicati nello Statuto.

1.2 Il presente Regolamento, redatto e approvato dagli Organi dell'Associazione, disciplina l'attività, l'organizzazione e gli strumenti di finanziamento della Comunità Energetica Rinnovabile. In particolare, definisce i rapporti tra gli aderenti e la Comunità Energetica Rinnovabile, nonché le relazioni tra gli stessi aderenti nell'ambito delle attività della Comunità Energetica Rinnovabile.

1.3 Il Regolamento, inoltre, disciplina il funzionamento tecnico-amministrativo dell'Associazione, assicurando l'attuazione delle decisioni condivise volte al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nello Statuto. Regola, inoltre, gli aspetti associativi, definendo i processi decisionali, le modalità di comunicazione e il coordinamento delle attività sociali dell'Associazione.

1.4 Il Regolamento, infine, è pubblicato sul sito ufficiale dell'Associazione (<https://sondrio.comunitaenergeticarinnovabile.it/>) e conservato in copia presso la sede legale dell'Associazione, in conformità alle previsioni statutarie.

(...)

Articolo 5 – Partecipazione e membri dell'associazione (Articolo 6 dello Statuto)

La partecipazione all'associazione è libera e volontaria. Possono partecipare tutti i soggetti indicati all'articolo 6 dello Statuto.

Articolo 6 - Procedura di ammissione (Articolo 6 e 7 dello Statuto)

6.1. Possono aderire all'Associazione in qualità di beneficiari delle configurazioni di autoconsumo diffuso, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 199/2021 e successive modifiche e integrazioni, tutti i soggetti indicati nel precedente articolo del Regolamento. A titolo esemplificativo, possono aderire:

- a) Persone fisiche.
- b) Piccole e medie imprese, a condizione che la partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile non costituisca la loro attività commerciale o industriale principale.
- c) Associazioni con o senza personalità giuridica di diritto privato, comprese le fondazioni.
- d) Enti territoriali o autorità locali, incluse amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali inserite nell'elenco delle amministrazioni pubbliche pubblicato dall'ISTAT.

6.2. Gli aspiranti aderenti all'Associazione di cui al precedente comma dovranno compilare Il modello di domanda di ammissione (cd. la Manifestazione d'Interesse"), definito dal Consiglio Direttivo. La Manifestazione d'Interesse ed i relativi allegati di cui al successivo comma 5.3) sono disponibili e reperibili sulla Piattaforma indicata di cui all'articolo successivo e collega al sito istituzionale dell'Associazione all'indirizzo <https://www.mygreenenergy.it/my-open-cer/comunita-energetica-rinnovabile-sondrio>

6.3. Una volta ricevuta la Manifestazione di interesse completa in tutti i suoi campi l'aspirante aderente dovrà anche inviare la seguente documentazione:

Per i membri produttori/prosumer (imprese)

- Copia del Documento d'identità in corso di validità del rappresentante legale della Società/Impresa/Azienda;
- Copia di visura camerale aggiornata degli ultimi 3 mesi
- Copia dell'ultima bolletta contenente il dettaglio del POD e le potenze disponibili
- estremi catastali dell'immobile il cui POD rileverà l'energia da una delle configurazioni previste dall'art.31 legge 199/21;

Per i membri consumatori (persone fisiche)

- Copia del Documento d'identità in corso di validità del richiedente
- Copia dell'ultima bolletta contenente il dettaglio del POD e le potenze disponibili
- estremi catastali dell'immobile il cui POD rileverà l'energia da una delle configurazioni previste dall'art.31 legge 199/21;

Gli aspiranti aderenti potranno completare la richiesta caricando i documenti cliccando direttamente sulla piattaforma oppure via mail all'indirizzo: assistenza.cersocer@gmail.com.

6.4. La Segreteria dell'Associazione anche per tramite della propria assistenza tecnica, potrà richiedere all'aspirante aderente eventuali integrazioni o chiarimenti sui dati inseriti nella Manifestazione di Interesse e sulla documentazione presentata. Le informazioni richieste dovranno essere fornite dall'aspirante aderente entro 5 giorni dalla data della richiesta, con sottoscrizione olografa del richiedente.

6.5 L'invio della Manifestazione di Interesse e della relativa documentazione non conferisce al richiedente alcun diritto, pretesa o aspettativa automatica di ammissione alla Associazione.

6.6. La proposta di adesione sarà considerata valida e sottoposta alla valutazione del Consiglio Direttivo solo dopo il completamento di tutte le formalità e gli adempimenti richiesti per l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso, in conformità con quanto disciplinato dal TIAD, dal Decreto CACER, dalla normativa vigente e dalle disposizioni operative del presente Regolamento.

6.7. Il Consiglio Direttivo valuterà le domande di adesione degli aspiranti membri e delibererà entro 30 giorni, applicando criteri equi e non discriminatori, in linea con le finalità e le attività di interesse generale dell'Associazione. L'ammissione sarà formalizzata attraverso una delibera, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

6.8Le domande di adesione approvate dal Consiglio Direttivo vengono classificate in base ai requisiti per l'accesso a una Configurazione di autoconsumo diffuso, tenendo conto della Cabina Primaria di riferimento a cui l'aderente è connesso, in conformità al D.Lgs. n. 199/2021, al TIAD e al Decreto CACER. Una volta accettata la domanda, l'aderente all'interno della configurazione assegnata assumerà il ruolo di socio:

- a) Consumatori: consumatore che utilizza energia rinnovabile all'interno della configurazione di autoconsumo diffuso.
- b) Produttori: produttore che contribuisce alla generazione di energia rinnovabile destinata alla condivisione.
- c) Prosumer: soggetto che ricopre contemporaneamente il ruolo di produttore e consumatore di energia all'interno della configurazione.

6.9.In caso di rigetto della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, pur garantendo la partecipazione aperta e volontaria a tutti i soggetti che soddisfano i requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 31 del D.Lgs. 199/2021 e successive modifiche, gli Organi dell'Associazione provvederanno a motivare la decisione.

6.10Gli aderenti mantengono tutti i propri diritti, inclusa la libertà di scegliere il proprio fornitore di energia. L'adesione all'Associazione è:

- a) Libera da vincoli di durata
- b) Senza alcun costo di adesione fatto salvo quanto definito negli articoli successivi del presente Regolamento.

6.11. L'aderente così come previsto dal successivo articolo 15 del presente Regolamento ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, inviando una comunicazione via pec, senza alcun onere aggiuntivo secondo quanto disciplinato dal successivo articolo. L'unico obbligo sarà quello di corrispondere all'Associazione il contributo di adesione, relativo alle quote di energia condivisa utilizzata fino alla data di presentazione della richiesta di recesso.

Articolo 7 – Banca dati/Piattaforma

7.1.L'Associazione utilizza la Piattaforma My Green Energy (di seguito Piattaforma) in comodato d'uso da WE Project, titolare e proprietario del software, che ne detiene il pieno utilizzo. La Piattaforma permette di raccogliere e gestire le Manifestazioni d'Interesse degli aderenti, semplificando e ottimizzando la gestione dei dati, consentendo così la creazione e l'aggiornamento continuo di una banca dati con tutte le informazioni relative ai membri della Comunità Energetica Rinnovabile.

7.2.La Piattaforma ha la funzione di monitorare costantemente il mantenimento dei requisiti richiesti per l'adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile, verificando che gli aderenti rispettino gli adempimenti normativi in materia di energia rinnovabile e le disposizioni procedurali previste dal presente Regolamento. Inoltre, essa consente agli Organi dell'Associazione e agli eventuali soggetti terzi incaricati a supporto del Referente qualora individuato, di acquisire elementi di valutazione utili per individuare le attività da sviluppare, garantire una gestione efficace della Comunità Energetica Rinnovabile e comprendere le necessità e le disponibilità degli aderenti.

7.3.Gli aderenti, siano essi persone fisiche o giuridiche, forniranno le informazioni necessarie per l'aggiornamento della Banca dati attraverso l'invio della propria Manifestazione d'Interesse,

disponibile sul sito istituzionale dell'Associazione. Ciascun aderente si assume la piena responsabilità per la veridicità dei dati dichiarati e per il rispetto degli impegni assunti.

7.4. Le Manifestazioni d'Interesse, raccolte tramite la Piattaforma, devono contenere informazioni fondamentali per valutare l'idoneità dell'aderente alla Comunità Energetica Rinnovabile. In particolare, ciascun aderente dovrà fornire:

- a) Per le persone giuridiche (imprese): denominazione, forma giuridica, sede, titolarità di uno o più punti di prelievo di energia elettrica (POD) rientranti nell'area di interesse dell'Associazione, nonché titolarità o disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
- b) Per le persone fisiche: dati personali, titolarità di uno o più punti di prelievo di energia elettrica (POD) rientranti nell'area di interesse dell'Associazione, nonché titolarità o disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

7.5. Gli aderenti sono tenuti a comunicare spontaneamente e tempestivamente all'Associazione qualsiasi variazione dei dati già forniti, così come ogni altra informazione ritenuta necessaria dagli Organi dell'Associazione per l'integrazione e l'aggiornamento della banca dati. L'Assistenza tecnica sulla base dei dati ricevuti, provvederà ad aggiornare i dati comunicati dagli aderenti. Medesimo obbligo rimane in capo agli eventuali soggetti terzi incaricati per l'accreditamento a supporto del Referente della Comunità Energetica Rinnovabile.

Articolo 8 - Criteri di priorità nella procedura di ammissione e lista di attesa degli idonei non ammessi

8.1. Il Consiglio Direttivo, nell'esaminare le domande di ammissione di nuovi membri, segue il criterio dell'ordine cronologico di presentazione, salvo il caso in cui l'energia disponibile per la condivisione in immissione risulti insufficiente a coprire i consumi dei membri già presenti.

8.2. In caso di saturazione dell'energia disponibile per la condivisione in immissione, il Consiglio Direttivo, al fine di garantire l'efficacia dell'azione della Comunità Energetica Rinnovabile nel generare benefici ambientali, economici e sociali per il territorio di riferimento, può respingere la domanda di ammissione. In tal caso, il richiedente riceverà una comunicazione motivata, in cui sarà informato della creazione di una graduatoria di idonei, elaborata secondo criteri di priorità definiti nei successivi punti.

Per l'ingresso nella Comunità Energetica Rinnovabile, sarà data priorità ai nuovi membri produttori, ovvero ai soggetti che:

- a) Disponzano di un impianto di produzione di energia elettrica rinnovabile (prosumer e i produttori) allacciato dopo la data di costituzione dell'Associazione o attualmente in fase di allaccio.
- b) Siano titolari di un'autorizzazione per la costruzione di un impianto di produzione di energia rinnovabile.

Parallelamente, verrà stilata una graduatoria per i nuovi membri consumatori, secondo i seguenti criteri:

- a) Per le persone fisiche, la priorità sarà determinata in base al valore ISEE più basso. La presentazione della certificazione ISEE è facoltativa e, in caso di parità di valore, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda di ammissione.

b) Per le persone giuridiche, sarà data priorità ai soggetti iscritti al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS).

8.3. A seguito dell'ammissione di nuovi membri produttori e in base alla quantità di energia aggiuntiva disponibile in immissione, l'Associazione provvederà a contattare i potenziali nuovi membri consumatori, selezionati in base all'ordine di graduatoria.

I soggetti contattati, per completare il processo di adesione, dovranno presentare una nuova domanda di ammissione, confermando la permanenza dei requisiti precedentemente dichiarati nella domanda iniziale.

(...)

Articolo 10 - Criteri di determinazione delle quote associative

10.1. Il Consiglio Direttivo, per ogni anno solare di esercizio, determina le quote associative spettanti a carico dei Soci dell'Associazione titolari del diritto di voto. L'importo delle quote sarà stabilito in base alle categorie di soci aderenti, già definite come:

- a) Soci Consumatori
- b) Soci Produttori
- c) Soci Prosumer

10.2. La categoria di appartenenza di ciascun socio aderente sarà determinata dal Consiglio Direttivo al momento della delibera di ammissione, che stabilirà anche l'importo delle quote associative, basandosi sul bilancio energetico della CER SOCER. L'assegnazione delle quote seguirà i criteri di ripartizione dell'energia definiti nell'Allegato A – "Regolamento per la Ripartizione degli Importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia nella Configurazione di Autoconsumo Diffuso della CER SOCER", parte integrante del presente Regolamento.

10.3. Nell'anno di costituzione e per il successivo esercizio, l'adesione all'Associazione sarà gratuita. A partire dagli anni successivi, potranno essere applicati i criteri stabiliti all'articolo 6.2 del presente Regolamento. Gli importi delle quote associative saranno pubblicate sul sito sondrio.comunitaenergeticarinnovabile.it a partire dal secondo anno solare di esercizio dell'Associazione.

Articolo 11 – Configurazioni

11.1. I soci e gli aspiranti soci (di seguito "Membri dell'Associazione") sono suddivisi in base alla loro appartenenza alle diverse Configurazioni costituite ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021, del D.M. 414 del 7/12/2023, della Delibera ARERA 727/2022, nonché del Decreto Direttoriale del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 22 del 23 febbraio 2024 e delle relative disposizioni attuative, in conformità a quanto previsto dallo Statuto.

11.2. I Membri dell'Associazione sono classificati in base alla Cabina Primaria di riferimento a cui appartengono, in conformità con la mappa disponibile sul sito del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A..

11.3. La Configurazione di appartenenza di ciascun Membro dell'Associazione è determinata in base alla Cabina Primaria di riferimento, alla quale è connesso il relativo punto di fornitura energetica. In particolare, l'assegnazione avviene in funzione di uno dei seguenti criteri:

- a) Punto di connessione bidirezionale, che consente sia l'immissione che il prelievo di energia.
- b) Punto di connessione in prelievo, destinato esclusivamente al consumo di energia.
- c) Punto di connessione in immissione pura, utilizzato esclusivamente per la produzione e l'immissione di energia nella rete.
- d) Luogo di residenza, domicilio, dimora o sede legale, nel caso in cui il Membro dell'Associazione non sia titolare di un punto di connessione.

11.4. Le singole Configurazioni sono istituite con delibera del Consiglio Direttivo a patto che rispondano ai criteri di sostenibilità indicati nel bilancio energetico di cui al successivo articolo 11.7 presente Regolamento.

11.5. Fermo restando che ciascun Membro dell'Associazione può appartenere a una sola categoria rappresentativa della Configurazione, nel caso in cui un Membro dell'Associazione sia titolare di più punti di connessione collegati a Cabine Primarie diverse, al momento dell'adesione avrà la facoltà di scegliere la categoria di appartenenza. In assenza di una scelta esplicita, il Consiglio Direttivo provvederà ad assegnare il Membro alla categoria corrispondente alla Cabina Primaria in cui possiede il maggior numero di punti di connessione.

11.6. Nel caso in cui un Membro aderente appartenga a una Cabina Primaria non ancora inclusa nelle Configurazioni esistenti, il Consiglio Direttivo potrà deliberare la costituzione di una nuova Configurazione e procederà all'istituzione del relativo Comitato di Gestione della Configurazione.

11.7. Su richiesta dei Membri dell'Associazione e previa verifica del bilancio energetico, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire più Configurazioni all'interno della stessa Cabina Primaria, garantendo così una gestione più efficiente e strutturata della Comunità Energetica Rinnovabile.

11.8. A partire dal 1° gennaio 2025, il Consiglio Direttivo provvederà ad aggiornare la composizione delle Configurazioni in relazione alle attività di cui al successivo articolo 12.3 tenendo conto delle eventuali modifiche dell'ambito territoriale delle Cabine Primarie, in conformità a quanto previsto dalla Delibera ARERA 727/2022 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 12 – Configurazioni attive

12.1. L'Associazione svolgerà le proprie attività e perseguirà gli obiettivi definiti dallo Statuto su tutto il territorio della Regione Lombardia, operando in relazione alle Cabine Primarie incluse nell'Elenco Cabine Primarie, consultabile sia sul sito del GSE che sul sito ufficiale dell'Associazione. Le aree servite dalle Cabine Primarie sono individuate in conformità con l'articolo 10 del Testo Integrato sull'Autoconsumo Diffuso (TIAD), vigente al momento della presentazione della richiesta di attivazione del servizio di autoconsumo diffuso.

12.2. Fermo restando la possibilità di ampliare l'elenco indicato al comma 1, nella fase di costituzione saranno inizialmente incluse nell'Elenco delle Cabine Primarie almeno quelle Presenti nella Provincia di Sondrio.

12.3. All'interno delle aree di competenza di ciascuna cabina elencata al comma 1, saranno realizzate su indicazione del Consiglio Direttivo che si avvarrà del supporto di assistenza tecnica e del Presidente del Comitato di Gestione della Configurazione, le seguenti attività:

- a) Promozione e diffusione della Comunità Energetica Rinnovabile, anche con il coinvolgimento dei membri del Comitato di Gestione della Configurazione di riferimento.
- b) Presentazione della richiesta di attivazione di una configurazione per l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso, garantendo il rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente.
- c) Incentivazione della partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile da parte degli Enti Locali e di altre Pubbliche Amministrazioni.

Articolo 13 - Regolamenti di Configurazione

13.1. Per ciascuna Configurazione, così come meglio definito nel successivo art. 14 del presente Regolamento, il Consiglio Direttivo, in conformità allo Statuto e previo parere del Comitato di Gestione di riferimento, adotta il Regolamento di Configurazione per la destinazione degli importi versati all'Associazione. Tale regolamento è redatto nel rispetto delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, degli artt. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e delle relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7/12/2023, con eventuali successive modifiche e integrazioni. Il Regolamento per la ripartizione degli Importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia nella Configurazione di Autoconsumo Diffuso della CER SOCER è allegato al presente Regolamento (**Allegato 1**).

13.2 In conformità allo Statuto, i Regolamenti di Configurazione devono prevedere che gli importi versati siano destinati anche alla copertura dei costi di gestione dell'Associazione.

Inoltre, devono assicurare che la Quota Eccedentaria, ossia la percentuale di energia condivisa indicata nell'Allegato 1 del D.M. MASE 07/12/2023, n. 414, venga destinata a un fondo sociale specifico per ciascuna Configurazione, con l'obiettivo di finanziare progetti a carattere sociale che abbiano un impatto diretto sui territori in cui si trovano gli impianti per la condivisione dell'energia. In alternativa, tale quota dovrà essere riservata esclusivamente ai consumatori non appartenenti al settore delle imprese, garantendo un utilizzo equo e allineato agli obiettivi della Comunità Energetica Rinnovabile.

Articolo 14 - Comitati di Gestione della Configurazione

14.1. Per ogni Configurazione, il Consiglio Direttivo costituisce, tramite apposita delibera, il relativo Comitato di Gestione della Configurazione, composto da soci appartenenti alla medesima cabina primaria. La delibera definirà il numero dei componenti, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo. I Comitati di Gestione avranno il compito di esprimere pareri sull'utilizzo degli importi derivanti dalla condivisione dell'energia all'interno della propria Configurazione, contribuendo alla gestione equa ed efficiente delle risorse.

14.2. Tutti i membri della Configurazione hanno il diritto di candidarsi per far parte del Comitato di Gestione della Configurazione. Ogni Comitato di Gestione della Configurazione è composto da un numero variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, nominati secondo i seguenti criteri:

- a) Due membri sono eletti dai Partecipanti che dispongono di un punto di connessione all'interno della Configurazione di riferimento, con decisione assunta a maggioranza dei votanti.

- b) Il restante membro o i restanti membri sono nominati dal Consiglio Direttivo, che abbiano punti di connessione all'interno della stessa Configurazione. La nomina avviene con decisione a maggioranza.

14.3. All'avvio della configurazione, il coordinatore sarà selezionato tra i comuni promotori della Configurazione, con priorità a quelli con il maggior numero di associati, che abbiano presentato la richiesta di adesione entro il termine stabilito dalla CER SOCER. Trascorso il primo quinquennio, la designazione del coordinatore seguirà le procedure e modalità previste nei successivi articoli del presente dal Regolamento vigente.

14.4. I componenti del Comitato di Gestione della Configurazione restano in carica per un periodo di cinque anni dalla loro nomina, salvo revoca da parte dell'organo o del soggetto che li ha designati. In caso di revoca o dimissioni, la nomina di un sostituto spetta allo stesso soggetto che aveva designato il membro uscente. Il nuovo componente resterà in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Comitato di Gestione della Configurazione, garantendo così continuità operativa.

14.5. Il Comitato di Gestione della Configurazione nomina un Presidente, incaricato di rappresentare la Configurazione nei confronti degli Organi dell'Associazione e di soggetti terzi, mantenere i rapporti istituzionali e garantire il corretto svolgimento delle attività del Comitato di Gestione della Configurazione.

Il Coordinatore ha il compito di:

- a) Convocare e presiedere le riunioni del Comitato di Gestione della Configurazione.
- b) Coordinare le attività della configurazione e curare l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Comitato di Gestione della Configurazione.
- c) Redigere e conservare i verbali delle riunioni.
- d) Supportare l'attività dell'Associazione nella raccolta e gestione dei dati relativi ai Membri della Configurazione.
- e) Segnalare al Consiglio Direttivo eventuali modifiche da apportare alla composizione della Configurazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Comitato di Gestione della Configurazione, le sue funzioni saranno temporaneamente svolte da un soggetto nominato di volta in volta dai componenti del medesimo Comitato di Gestione della Configurazione, assicurando così la continuità operativa e gestionale.

14.6. Il Comitato di Gestione della Configurazione rilascia diversi tipi di pareri in relazione alla gestione e all'organizzazione dell'Associazione:

- a) Parere non vincolante al Consiglio Direttivo sugli indirizzi generali dell'Associazione e sulle linee guida per la destinazione della Quota Eccedentaria.
- b) Parere vincolante al Consiglio Direttivo riguardo al Regolamento di Configurazione e alla destinazione del fondo sociale della stessa Configurazione, nel rispetto delle linee guida stabilite dal Consiglio Direttivo.
- c) Parere vincolante al Consiglio Direttivo in merito alla delega della funzione di Presidente per la Configurazione di riferimento.
- d) Pareri non vincolante, su richiesta del Consiglio Direttivo, per questioni specifiche legate alla gestione della Configurazione e dell'Associazione.

14.7. Il Comitato di Gestione della Configurazione ha la facoltà di:

- a) esprimere ai sensi del precedente comma un parere al Consiglio Direttivo per l'adozione del regolamento relativo alla propria Configurazione, disciplinando l'utilizzo degli importi versati all'Associazione. Tale regolamento è elaborato in conformità alle norme di attuazione previste dall'articolo 11.1 del presente Regolamento.
- b) proporre al Consiglio Direttivo eventuali modifiche al Regolamento di Configurazione di riferimento. In caso di accoglimento le modifiche approvate entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, garantendo così una pianificazione chiara e coerente con le esigenze della Comunità Energetica Rinnovabile.

14.8. Il Comitato di Gestione della Configurazione, in conformità all'articolo 9 del presente Regolamento, ha il compito di raccogliere da ciascun aderente alla Configurazione il mandato da conferire all'Associazione per la costituzione e gestione della Comunità Energetica Rinnovabile. Tale mandato, ai sensi dell'art. 3.4, lett. e) del Testo Integrato sull'Autoconsumo Diffuso (TIAD), designa l'Associazione come soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia condivisa, nonché della gestione delle operazioni di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori, in conformità all'articolo 32 del D.Lgs. 199/2021.

Art.15 – Soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa

15.1 In conformità al TIAD, il ruolo di Referente di ciascuna configurazione è attribuito al Presidente dell'Associazione, che, in base allo Statuto, detiene la rappresentanza legale della Comunità Energetica Rinnovabile.

In conformità a quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del TIAD, gli aderenti (soci), con la loro adesione, conferiscono alla Comunità Energetica Rinnovabile il mandato per assumere il ruolo di Referente, assicurando così la costituzione e la gestione della Configurazione di riferimento.

La Comunità Energetica Rinnovabile viene inoltre designata come soggetto delegato per la distribuzione dell'energia condivisa e incaricata della gestione delle operazioni di incasso e pagamento nei confronti del GSE e dei venditori, in conformità all'art. 32 del D.Lgs. n. 199/2021.

In particolare, i soci di ciascuna Configurazione delegano il Presidente dell'Associazione a:

- a) Gestire gli aspetti tecnici e amministrativi relativi alla richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa, nonché ogni altra attività necessaria per il funzionamento e la gestione dell'Associazione.
- b) Trattare i dati dei soci in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
- c) Sottoscrivere il contratto con il GSE per l'ottenimento degli incentivi previsti.
- d) Gestire i rapporti con il GSE, curando le procedure di accesso e mantenimento degli incentivi.
- e) Supervisionare la ripartizione degli incentivi tra gli aderenti, se prevista.
- f) Accedere ai dati dei contatori, anche in tempo reale, per garantire una corretta ripartizione dei benefici economici derivanti dall'energia condivisa.

15.2 Per ciascuna configurazione, il Presidente ha la facoltà di delegare, tramite mandato annuale, un soggetto terzo per assumere il ruolo di Referente e responsabile del riparto dell'energia elettrica, nel rispetto della normativa di settore vigente.

Il mandato può essere conferito a un:

- a) produttore appartenente alla configurazione e membro della Comunità Energetica Rinnovabile.
- b) cliente finale della configurazione e membro della Comunità Energetica Rinnovabile.

- c) produttore terzo di un impianto/unità di produzione (UP) la cui energia elettrica contribuisce alla configurazione, a condizione che sia una ESCO certificata UNI 11352.

15.3. Per garantire una gestione efficace e trasparente della ripartizione dell'energia condivisa, l'Associazione ha individuato in fase di avvio, ai sensi del presente Regolamento, una ESCO certificata UNI 11352 come soggetto responsabile di tale attività, in quanto dotata delle risorse umane, tecniche e delle competenze necessarie. A tal fine, il Presidente ha conferito un mandato annuale senza rappresentanza, tacitamente rinnovabile, ma revocabile in qualsiasi momento, assicurando così una gestione dell'energia flessibile, efficiente e conforme agli obiettivi della Comunità Energetica Rinnovabile.

(...)

Allegato A

Regolamento per la Ripartizione degli Importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia nella Configurazione di Autoconsumo Diffuso della CER SOCER.

Per ogni Configurazione accreditata dall'Associazione al servizio per l'autoconsumo diffuso, erogato dal GSE e regolato dal Decreto CACER e dal TIAD, l'incentivo riconosciuto dal GSE sarà ripartito tra i membri della Configurazione (produttori e consumatori) secondo le seguenti modalità.

Articolo 1 - Benefici derivanti dalla Condivisione dell'Energia

1.1 In conformità con quanto previsto dallo Statuto e previa acquisizione del parere favorevole del Comitato di Gestione della Configurazione, il Consiglio Direttivo approva, per ciascuna Configurazione, il Regolamento relativo all'utilizzo e alla redistribuzione dei benefici derivanti dalla condivisione dell'energia (di seguito, i "Benefici").

1.2 I Benefici corrispondono agli importi versati all'Associazione per la Configurazione in qualità di configurazione di autoconsumo diffuso nella forma di Comunità di Energia Rinnovabile. L'Associazione gestisce questi Benefici in virtù del mandato conferito dai Soci partecipanti alla Configurazione (di seguito, i "Membri"), per la costituzione e gestione della Comunità Energetica Rinnovabile, ai sensi dell'art. 3.4 del TIAD.

1.3. I Benefici includono:

- a) Le Tariffe Incentivanti, riconosciute in conformità agli artt. 8, 30 e 31 del D.Lgs. 199/2021 e al D.M. MASE n. 414 del 7/12/2023, comprese eventuali successive modifiche e integrazioni (ss.mm.ii.). Queste tariffe si riferiscono all'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili che rientrano nella Configurazione, ai sensi dell'art. 3.4 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 727/2022 (TIAD).
- b) Il Contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata, determinato secondo quanto previsto dall'art. 6 del TIAD, che remunera l'energia condivisa all'interno della Comunità Energetica Rinnovabile, incentivando l'autoconsumo diffuso.

1.4. Con l'adesione all'Associazione, i Membri conferiscono all'Associazione il mandato per la costituzione e gestione della Configurazione di autoconsumo diffuso, in conformità all'art. 3.4, lett. g) del TIAD. Inoltre, l'Associazione viene designata come soggetto delegato responsabile dell'energia condivisa, con l'incarico di gestire le operazioni di incasso e pagamento degli incentivi verso il GSE e i venditori, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 199/2021.

1.5. L'Associazione, in qualità di Referente, si impegna a garantire un'informazione chiara, completa e tempestiva a tutti i soggetti appartenenti alla Configurazione, riguardo ai benefici derivanti dall'accesso alle tariffe incentivanti, previste nell'Appendice B delle Regole Operative, adottate con Decreto Direttoriale MASE n. 22/2024.

Articolo 2 – Impianti della Comunità Energetica Rinnovabile

2.1. L'Associazione avrà nella propria disponibilità, ai fini previsti dagli artt. 8, 30 e 31 del D.Lgs. 199/2021, e in conformità all'art. 3.4, lett. f) e g) dell'Allegato A alla Delibera ARERA 272/2022, gli impianti appartenenti ai Membri (detti "Produttori Membri") o, ove consentito, impianti di soggetti

terzi (detti “Produttori Terzi”), a condizione che questi ultimi sottoscrivano il presente Regolamento per accettazione.

Sia i Produttori Membri che i Produttori Terzi dovranno inoltre sottoscrivere un accordo con l’Associazione, finalizzato a regolare la messa a disposizione dell’energia prodotta dall’impianto, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento interno e dal presente Regolamento.

2.2. Il modello di accordo con il Produttore Membro o il Produttore Terzo è definito dal Consiglio Direttivo, in conformità con le disposizioni del Regolamento interno della CER SO.CER e del presente Regolamento. Il Produttore Membro o il Produttore Terzo si impegna a gestire e operare l’impianto nel rispetto degli accordi stabiliti con l’Associazione, per perseguire le finalità della stessa e in conformità con le normative di riferimento. In cambio della messa a disposizione dell’impianto, al Produttore Membro o Produttore Terzo sarà riconosciuta una quota dei Benefici, secondo le modalità definite nel successivo articolo 3.

2.3. Gli impianti di produzione messi a disposizione dell’Associazione devono soddisfare i requisiti previsti dalle regole operative adottate dal GSE, come indicato nell’Allegato 1 al Decreto Direttoriale del MASE n. 22 del 23/02/2024, comprese eventuali modifiche e integrazioni (ss.mm.ii.). Ogni impianto, sia di un Produttore Membro che di un Produttore Terzo, può essere destinato esclusivamente a una sola Comunità Energetica Rinnovabile, garantendo così l’unicità dell’adesione.

2.4. Resta inteso che La messa a disposizione dell’impianto è finalizzata esclusivamente all’erogazione dei Benefici e non incide sulla valorizzazione economica dell’energia immessa in rete, la quale rimane di libera determinazione da parte del produttore.

Articolo 3 – Destinazione dei Benefici

3.1 In attuazione di quanto previsto dallo Statuto, i Benefici ricevuti dall’Associazione, su mandato dei Membri, saranno così destinati:

- a) Il Contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata sarà utilizzato per coprire i costi di funzionamento dell’Associazione.
- b) La Tariffa Incentivante sarà assegnata secondo le modalità stabilite nel comma 2 del presente articolo.

3.2 La Comunità Energetica Rinnovabile garantisce che l’eventuale eccedenza della Tariffa Premio (pari al 55%), rispetto all’importo determinato sulla base del valore soglia di quota energia condivisa, come indicato nell’Allegato del DM n. 414 del 07/12/2023 (di seguito “Quota Eccedentaria”), venga destinata esclusivamente ai consumatori non appartenenti al settore delle imprese o utilizzata per finalità sociali con un impatto diretto sui territori in cui sono situati gli impianti per la condivisione dell’energia. Tale importo sarà contabilizzato separatamente, in conformità con le disposizioni normative vigenti, e destinato secondo le modalità previste al successivo punto (2).

1. In caso di condivisione dell’energia fino al 55% (o fino al 45% per impianti che abbiano ricevuto contributi in conto capitale), le Tariffe Incentivanti saranno così ripartite:
 - a) 20% destinato ai Membri consumatori, sulla base dei consumi riferiti all’anno di riferimento in fascia F1 che, in assenza di reperibilità del dato in estrazione da portale GSE, dovranno pervenire alla CER da parte del membro con copia delle bollette o altro sistema atto a certificare i volumi di prelievo secondo fascia oraria e nota di autocertificazione del membro. La determinazione del suddetto volume di prelievo avverrà a partire dal 1° giorno dalla

competenza energetica del mese successivo rispetto la data di accesso alla configurazione da parte del membro (in assenza di dati puntuali forniti/certificati da GSE).

- b) 50% destinato ai Membri prosumer e ai Produttori Terzi, assegnato proporzionalmente al contributo dell'impianto alla condivisione dell'energia sulla base dei dati messi a disposizione dal Portale GSE. In assenza di dati di dettaglio/specifici, si provvederà alla ripartizione proporzionale sulla base dei volumi di immissione dei singoli Produttori/Prosumer desunti da Portale GSE o Portale del Distributore e che dovranno esser eventualmente trasmessi alla CER.
 - c) Almeno il 20% destinato a erogazioni liberali a enti non profit del Terzo Settore, finalizzate alla realizzazione di progetti con benefici sociali e ambientali per il territorio della Configurazione. L'ammontare della quota e la scelta dell'ente destinatario saranno definiti dal Consiglio Direttivo, previo parere vincolante del Comitato di Gestione della Configurazione.
 - d) Fino al 10% utilizzato per la copertura dei costi di funzionamento dell'Associazione.
2. Se la condivisione dell'energia supera il 55% (o il 45% per impianti che hanno ricevuto contributi in conto capitale), sarà necessario calcolare la differenza tra:
- a) L'importo distribuito ai Membri diversi dalle imprese, come previsto al punto (1) e
 - b) La quota delle Tariffe Incentivanti generate dall'energia condivisa in eccesso rispetto alla soglia del 55% (o 45%, se applicabile).

Se il risultato di tale differenza è positivo, l'intera quota eccedente sarà destinata ad accrescere il patrimonio di dotazione dell'Associazione.

Nel caso, invece, in cui tale differenza sia negativa, si procederà come segue:

- 3. L'importo già distribuito ai Membri diversi dalle imprese, come indicato al precedente punto (a), sarà destinato ad accrescere il patrimonio di dotazione dell'Associazione.
- 4. L'eventuale quota eccedente sarà utilizzata per erogazioni liberali a enti non profit e del Terzo Settore, finalizzate alla realizzazione di progetti con benefici sociali e ambientali per il territorio della Configurazione. La scelta dell'ente destinatario sarà di competenza del Consiglio Direttivo, previo parere vincolante del Comitato di Gestione della Configurazione.

Inoltre, al momento dell'adesione all'Associazione, tutti i Membri accettano di rinunciare a una quota parte delle Tariffe Incentivanti ad essi spettanti, destinandola alle finalità previste dal presente articolo.

Articolo 4 – Restituzione dei Benefici

4.1. L'Associazione, entro il mese di giugno dell'anno (n+1) e compatibilmente con le tempistiche del GSE, provvederà al calcolo della Quota Eccedentaria e alla determinazione della quota di Benefici, come previsto dall'articolo 3 del presente Regolamento, spettante a ciascun Membro e Produttore Terzo.

4.2. Qualora i Benefici non siano sufficienti a coprire i costi di gestione, garantendo comunque il rispetto della destinazione della Quota Eccedentaria, tali costi dovranno essere sostenuti attraverso altre risorse economiche previste dallo Statuto, incluse eventuali contributi specifici richiesti ai

Membri, secondo quanto stabilito dallo stesso art. 6 dello Statuto e dall'art. 10 del Regolamento della CER.SOCER.

4.3. L'Associazione effettuerà il versamento annuale della quota di Benefici, come previsto dall'articolo 3 del presente Regolamento, spettante a ciascun Membro e Produttore Terzo, entro la fine del mese di luglio dell'anno (n+1), compatibilmente con le tempistiche del GSE e nel rispetto del regime fiscale vigente al momento dell'erogazione.

4.4. Le erogazioni liberali, previste dal comma 2, lett. a), punto i. dell'articolo 3, saranno effettuate entro lo stesso termine stabilito per il versamento dei Benefici.

4.5. I Produttori non associati, i cui impianti sono detenuti dalla Comunità Energetica Rinnovabile per le finalità previste dall'art. 3.4, lett. f) e g) dell'Allegato A alla Delibera ARERA 727/2022, devono sottoscrivere il presente Regolamento, accettandone espressamente tutte le clausole in esso contenute.

Articolo 5 – Adozione

5.1. Il presente Regolamento è stato adottato nella seduta del Consiglio Direttivo del _____

